

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02009/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2023, proposto da Salvatore Crapanzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Università degli Studi di Enna Kore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***nei confronti***

Iorio Rosa e Graci Salvatore, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

1. della nota prot. n. 18675 del 29 settembre 2023 con la quale l'Università "Kore" ha comunicato l'esclusione in autotutela del ricorrente dal concorso per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, VIII ciclo, scuola secondaria di II grado, "per mancanza dei requisiti di

accesso posseduti ai fini dell'ammissione al suddetto corso per la scuola secondaria di II grado”;

2. della nota del 4 ottobre 2023 con la quale l'Università degli Studi di Enna “Kore” ha confermato quanto comunicato con nota prot. n. 18675 del 29 settembre 2023;

3. della graduatoria definitiva del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, VIII ciclo, scuola secondaria di II grado (di cui si sconoscono gli estremi di pubblicazione) nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente e nella specie il suo codice identificativo PCRPSVT91;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Enna Kore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la causa ha ad oggetto: l'esclusione, in autotutela, del ricorrente dal concorso per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, scuola secondaria di II grado, presso l'Università Kore di Enna; la graduatoria definitiva di tale concorso;

Considerato che la notifica nei confronti della signora Rosa Iorio non si è ancora perfezionata, mentre quella nei confronti del signor Salvatore Graci si è perfezionata in data 10 novembre 2023;

Ritenuto, pertanto, che non sono ancora maturati i termini a difesa, di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., relativamente ad almeno un controinteressato e che, pertanto, va differita la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023;

Rilevato che parte ricorrente ha presentato istanza di notifica per pubblici proclami a sostegno della quale ha rappresentato, in camera di consiglio, che è estremamente complessa l'individuazione di tutti i possibili controinteressati alla luce: della circostanza che si tratta di un'esclusione; dei numerosi scorrimenti disposti; della posizione e del punteggio nella graduatoria provvisoria (posizione n. 21 con punti 56,75);

Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web dell'Università Kore, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) differisce la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, ore di rito; autorizza la notifica per pubblici proclami.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente, Estensore

Daniele Profili, Referendario

Francesco Fichera, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Aurora Lento**

**IL SEGRETARIO**